



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 30/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 21/05/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 02/08/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.942,56 per commissioni accessorie, finanziarie, di mediazione, spese contrattuali e di istruttoria e spese per pagamento rate;
- la somma di € 140,66 a titolo di "commissioni di estinzione";
- gli interessi legali dal giorno del reclamo;
- la refusione delle spese sostenute per l'assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 o nel diverso importo che "Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa";
- le spese di procedura.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso, in sede di estinzione, della somma di € 1.482,40 quali interessi non maturati sulle rate a scadere, di € 1.010,60 a titolo di commissioni *recurring* percepite dall'Intermediario del credito e di € 122,83 a titolo di oneri incasso rata;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- di aver rimborsato, in data 28/08/2019, il complessivo importo di € 402,22 “*quali somme di competenza del cliente residue al giorno di effettiva contabilizzazione dell’estinzione del finanziamento*”;
- di aver riconosciuto, nonostante il diniego del cliente a una proposta transattiva precedentemente avanzata, l’ulteriore somma di € 842,26, comprensiva degli interessi legali maturati dalla data del reclamo e del contributo di € 20,00, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al cliente e trasmesso presso la sede del procuratore;
- la non applicabilità della sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11/09/2019 (richiama sul punto Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19 e Tribunale di Monza, sentenza n. 2573/19, che hanno escluso la natura *self executing* della direttiva n. 2008/48, precisando come la normativa italiana di attuazione abbia precisamente delimitato il confine tra oneri rimborsabili e non rimborsabili).

Pertanto, chiede all’Arbitro di respingere il ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”. Ciò in quanto “*le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)*”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “*sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva*”;
- “*Priva di giuridico fondamento*” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “*inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *up-front* le spese di istruttoria e le commissioni per l'intermediario del credito, perché remunerative di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del finanziamento, dettagliatamente descritte nel contratto, sottoscritto dal ricorrente ed agli atti del procedimento (in termini cfr. Collegio Bari, dec. n. 3982/2020 e n. 11207/2019).

Tali voci di costo, conformemente a quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, devono essere rimborsate al ricorrente secondo il criterio previsto per il rimborso degli interessi, perché comunque basato *"su un principio di proporzionalità"* valido ed efficace.

Deve invece riconoscersi la natura *recurring* delle commissioni finanziarie e delle commissioni alla mandataria, perché tutte corrispettive di attività destinate a svolgersi nel corso dell'esecuzione del rapporto (così Collegio Bari, dec. n. 3982/2020 e dec. n. 11207/2019) e quindi rimborsabili col criterio *pro rata temporis*. Gli oneri incasso rata, di indubbia natura *recurring*, risultano già rimborsati in proporzione lineare al momento dell'estinzione.

L'intermediario ha fornito evidenza dell'assegno emesso in data 18/05/2020, con cui ha provveduto al rimborso della somma di € 842,26, comprensiva degli interessi legali e del contributo di € 20,00, a titolo di commissioni del finanziatore e di commissioni dell'intermediario finanziario, calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue che tiene conto dei rimborsi già eseguiti:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	3,40%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	36,80%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 266,25 ○	€ 165,58 ○	○		€ 165,58
○	commissioni lett. E (recurring)	€ 131,40	€ 77,75 ○	€ 48,35 ○	○		€ 77,75
○	commissioni lett. F (recurring)	€ 2.946,39	€ 1.743,28 ○	€ 1.084,16 ○	○	€ 1.010,60	€ 732,68
○	commissioni lett. G (up front)	€ 3.153,60	€ 1.865,88 ○	€ 1.160,40 ○	○		€ 1.160,40
○	oneri incasso rata (recurring)	€ 207,60	€ 122,83 ○	€ 76,39 ○	○	€ 122,83	€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborso a mezzo assegno					€ 822,11	-€ 822,11
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.314,30	
interessi legali						si	

Con riguardo al prospetto di calcolo, si precisa che il rimborso di € 842,26 è stato inserito in tabella secondo l'imputazione effettuata dall'intermediario, detratti gli interessi legali e le spese di presentazione del ricorso di € 20,00.

Non è stato invece inserito in tabella l'ulteriore rimborso di € 402,22, che l'intermediario ha riconosciuto a titolo di "somme di competenza del cliente residue al giorno di effettiva contabilizzazione dell'estinzione del finanziamento", in quanto non direttamente imputabile a voci di costo chieste in retrocessione nel ricorso.

Con riferimento alla commissione per l'estinzione anticipata, addebitata per € 140,66, si fa presente che, a supporto della richiesta restitutoria, il ricorrente cita - esclusivamente in sede di reclamo - la decisione n. 5432/18 del Collegio di Napoli, che ha riconosciuto l'illegittimità dell'addebito dell'indennizzo nell'ipotesi in cui l'istituto finanziatore non abbia allegato alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento.

Nel caso di specie, però, come si evince dal conteggio estintivo, tale voce è pari all'1% del capitale residuo, in conformità all'art. 13 del contratto e all'art 125-sexies TUB.

Il Collegio di Coordinamento, inoltre, pronunciandosi di recente sulla questione con la decisione n. 5909/2020, ha evidenziato come non debba essere l'intermediario a dimostrare di avere effettivamente sostenuto costi direttamente collegati al rimborso anticipato del finanziamento e il loro preciso ammontare, una volta che l'indennizzo si collochi entro la percentuale massima stabilita dalla legge (come nella vicenda in oggetto), dovendo essere il ricorrente ad allegare e a dimostrare che, nel caso specifico, tale indennizzo non sia causalmente giustificato. La pretesa della ricorrente, quindi, non può trovare accoglimento avendo l'intermediario agito in conformità della legge.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.314,30, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS